ASLNuoro

Estratto dal Documento di Valutazione dei Rischi ex D. Lgs. 81/08

Lavoratrici in Gravidanza

È vietato adibire lavoratrici in gravidanza e per sette mesi dopo il parto a:

- attività di assistenza sanitaria diretta ai malati ricoverati nei Reparti di Degenza Ospedalieri e nelle strutture territoriali psichiatriche;
- assistenza dei pazienti in anestesia generale;
- preparazione e somministrazione dei farmaci antiblastici;
- attività in esposizione a radiazioni ionizzanti e/o attività con rischio di contaminazione da materiale radioattivo.

E' vietato adibire le lavoratrici per il periodo di gestazione a:

1. Attività lavorative che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, (per esempio: Strumentiste di Sala Operatoria, Chirurghi, Tecnici di Laboratorio, ecc.);
2. lavori di sollevamento e trasporto di pesi elevati, difficili da afferrare o che costringano a posture incongrue (Infermiere nei Reparti di Degenza e Operatrici Socio-Sanitarie);
3. lavori a bordo di mezzi di trasporto in movimento o utilizzo di utensili che sottopongano il sistema mano-braccio a particolari vibrazioni (attività in ambulanza);
4. attività in zone controllate o comunque in esposizione a Radiazioni Ionizzanti.

   Data la complessità della struttura Aziendale gli elenchi su riportati non possono considerarsi esaustivi e, pertanto, in caso di individuazione da parte della lavoratrice e/o del Responsabile della Unità Operativa di casi particolari questi saranno trattati in maniera specifica se portati alla attenzione del Medico Competente.

Per il periodo per il quale è previsto il divieto, secondo i dettami del D. Lgs. 151/01, la lavoratrice è assegnata ad altre mansioni (articolo 7, comma 3), all'interno della struttura di appartenenza, di supporto alle attività vietate e coerenti con la professionalità acquisita.

6.06.2015

Il Commissario Straordinario
F.TO Dott. Mario C.A. Palermo